

# Procedura Whistleblowing

Lindab International AB, comprese tutte le società del gruppo Lindab International AB ("**Lindab**" o "**noi**"), si impegna a raggiungere la trasparenza e un elevato livello di etica aziendale. Conduciamo la nostra attività in modo responsabile, trasparente e sostenibile.

La presente Procedura Whistleblowing è stata emanata dall'Amministratore Delegato di Lindab International AB (la "**Procedura**") e si applica a tutte le società del gruppo Lindab e a tutte le persone che lavorano per queste società sotto la gestione e il controllo di Lindab ("**dipendenti**" o "**voi**").

Alla luce delle specificità introdotte nell'ordinamento italiano i dal Decreto Legislativo n. 24/2023:

- la Procedura si applica alle società italiane con più di 50 dipendenti o che abbiano adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- I soggetti segnalanti ("**Segnalanti**") a cui si rivolge la presente Procedura sono: i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, compreso il lavoro intermittente, l'apprendistato, il lavoro accessorio, gli stagisti, i volontari e i tirocinanti; i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto), gli azionisti, nonché i lavoratori o i collaboratori di enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti.
- Tra i Segnalanti rientrano anche i soggetti: (i) il cui rapporto giuridico con le Società italiane non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo la cessazione del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

La presente versione della Procedura, modificata per essere conforme al Decreto Legislativo n. 24/2023, si applica alla società italiana MP3 S.r.l. ("MP3" o "Società").

## 1. Introduzione: cos'è il whistleblowing e perché è importante?

Il nostro sistema di whistleblowing è stato istituito in conformità alla direttiva UE sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (2019/1937) e alla legislazione nazionale di attuazione applicabile.

Per l'MP3 è stato preso in considerazione il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e su disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale"" ("**Decreto** ").

Il sistema di whistleblowing è uno strumento importante per ridurre i rischi e mantenere la fiducia nelle nostre attività, consentendoci di individuare e agire tempestivamente su eventuali comportamenti scorretti. Le segnalazioni possono essere fatte nominativamente o in forma anonima.

---

## 2. Quando segnalare?

Il sistema di whistleblowing deve essere utilizzato per segnalarci gravi rischi di illeciti che riguardano le persone, la nostra organizzazione, la società o l'ambiente. Se sospettate che Lindab o qualcuno che opera per conto di Lindab agisca in violazione delle leggi vigenti, delle nostre politiche o delle nostre procedure interne, avete la facoltà di segnalare tale sospetta condotta illecita.

### Per MP3:

I Segnalanti dovranno segnalare le violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, lesivi dell'integrità della Società o dell'interesse pubblico, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, relativamente a particolari materie specificate nel successivo paragrafo 2 "Cosa posso segnalare?" ("**Segnalazioni**").

Se il sospetto di condotta illecita riguarda questioni che possono essere segnalate tramite il nostro sistema di whistleblowing (il "**Canale Whistleblowing**"), è necessario utilizzare tale Canale Whistleblowing. Questo è importante per voi, perché segnalando attraverso il Canale Whistleblowing avrete diritto a una protezione speciale ai sensi delle leggi nazionali sulla tutela delle persone che segnalano comportamenti scorretti. Ed è altrettanto importante per noi, perché si ritiene che questo ci offra le migliori condizioni per indagare sulla vostra Segnalazione e darvi un riscontro.

Per le questioni che non possono essere segnalate tramite il canale Whistleblowing, i Segnalanti sono invitati a contattare il proprio supervisore o responsabile.

Chi segnala non ha bisogno di prove concrete per esprimere un sospetto. Tuttavia, è vietato riferire deliberatamente informazioni false o dannose. L'abuso del sistema di whistleblowing è una grave infrazione disciplinare.

## 3. Cosa posso segnalare?

Secondo il Decreto, le Segnalazioni devono riguardare le seguenti violazioni (di seguito anche le "**Violazioni**"):

- i. comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di gestione e controllo organizzativo adottato ai sensi dello stesso;*
  - ii. i reati che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato al Decreto o della normativa interna di recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (anche se non inclusi nell'Allegato al Decreto), relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; protezione dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; privacy e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
  - iii. atti o omissioni lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, frode, corruzione e qualsiasi altra attività illegale relativa alle spese dell'Unione Europea)*
-

- iv. *atti od omissioni che incidono sul mercato interno (a titolo di esempio: violazioni della concorrenza e degli aiuti di Stato)*
- v. *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o lo scopo delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea,*

*nonché altre gravi violazioni del Codice etico di Lindab e di altre politiche del gruppo.*

Reclami e questioni come l'insoddisfazione generale sul posto di lavoro e l'inadeguata gestione delle risorse umane, problemi di alcol o droga, piccoli furti sul posto di lavoro, problemi meno gravi dell'ambiente di lavoro e incidenti simili, non devono essere segnalati, e non è consentito gestirli, tramite il Canale Whistleblowing.

#### **Per MP3:**

Sono inoltre escluse le seguenti violazioni, che non devono essere segnalate attraverso il Canale Whistleblowing:

- obiezioni, pretese o richieste relative a un interesse personale del Segnalante che riguardano esclusivamente i suoi rapporti di lavoro individuali, o inerenti ai suoi rapporti di lavoro con figure gerarchicamente superiori;
- violazioni relative alla difesa e alla sicurezza nazionale;
- violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni di attuazione dell'ordinamento italiano, indicate nella Parte II dell'Allegato al Decreto, che già garantiscono particolari procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente).

## **4. Come fare una Segnalazione?**

Se il sospetto di condotta illecita riguarda una materia che deve essere segnalata tramite il Canale Whistleblowing, il Segnalante può scegliere una tra le seguenti possibilità:

- ✓ **Alternativa 1:** messaggistica anonima o confidenziale attraverso il canale di segnalazione corporate al team di whistleblowing corporate: <https://report.whistleb.com/Lindab>
- ✓ **Alternativa 2:** contattare direttamente il team di whistleblowing: **Ola Ranstam; Consigliere generale del Gruppo Lindab, +46 701 49 78 10 o [ola.ranstam@lindab.com](mailto:ola.ranstam@lindab.com)**

La piattaforma di messaggistica è gestita da WhistleB, un fornitore di servizi esterno. Tutti i messaggi sono criptati. Per garantire l'anonimato della persona che invia un messaggio, WhistleB cancella tutti i metadati, compresi gli indirizzi IP. La persona che invia il messaggio rimane anonima anche nel successivo dialogo con i destinatari responsabili della Segnalazione.

Se desiderate segnalare una sospetta condotta illecita che non può essere segnalata nel Canale Whistleblowing, siete pregati di contattare il vostro diretto responsabile, un altro responsabile di vostra fiducia o l'ufficio Risorse Umane locale. Potete sempre contattare il General Counsel del Gruppo Lindab (vedi sopra) o il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lindab International AB: **Peter Nilsson, Presidente del consiglio di amministrazione, [peter.nilsson2@lindab.com](mailto:peter.nilsson2@lindab.com).**

---

Se un dirigente riceve un messaggio che, ai sensi della presente Procedura, deve essere segnalato nel Canale Whistleblowing, è obbligo di tale dirigente istruire la persona Segnalante a segnalare la sospetta condotta illecita nel Canale Whistleblowing, oppure il dirigente stesso deve segnalare la sospetta cattiva condotta nel Canale Whistleblowing.

### **Per MP3:**

Le Segnalazioni possono essere inoltrate anche, a scelta del Segnalante, attraverso i seguenti **canali di segnalazione locali**, istituiti da MP3 ai sensi del Decreto:

- ✓ il canale di segnalazione di MP3, gestito da WhistleB, accessibile solo al team Whistleblowing di MP3, composto da un avvocato locale dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Italy e dal General Counsel del Gruppo Lindab: <https://report.whistleb.com/lindab>
- ✓ richiedendo un incontro diretto con il team Whistleblowing di MP3. L'incontro deve essere organizzato in tempi ragionevoli. In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione viene documentata dal team Whistleblowing di MP3, sia mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, sia mediante verbale. In caso di verbalizzazione, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale della riunione firmandolo.

MP3 ha inoltre consultato le rappresentanze sindacali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto.

Per quanto riguarda le Segnalazioni inviate tramite canali esterni, si veda il seguente paragrafo "Segnalazioni esterne".

## **5. Il processo di indagine**

### **IL TEAM WHISTLEBLOWING**

MP3 ha nominato un proprio team Whistleblowing per ricevere le Segnalazioni inviate dai singoli tramite il Canale Whistleblowing, per dare seguito e verificare il contenuto delle Segnalazioni e per mantenere la comunicazione con il Segnalante, come previsto dall'articolo 4 del Decreto.

L'accesso alle Segnalazioni ricevute tramite il Canale Whistleblowing è limitato ai soggetti incaricati di gestire le Segnalazioni (team Whistleblowing). L'attività di gestione delle Segnalazioni è riservata e tracciata. Se necessario, possono essere coinvolte nel processo di indagine – previa debita autorizzazione al trattamento dei dati - anche ulteriori funzioni/consulenti esterni, in base alle competenze/expertise richieste nel caso specifico.

Il team MP3 Whistleblowing è composto dalle seguenti persone i

- un membro identificato nel General Counsel di Lindab AB ("Capogruppo"), **Ola Ranstam**, già autorizzato al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy. Per l'attività in oggetto, la Casa Madre è stata designata dalla Società quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, e
-

- un componente -- autorizzato al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy - individuato presso lo Studio SASPI - Fieldfisher Italy, che per l'attività in oggetto è stato designato dalla Società quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

## **RICEZIONE DI UNA SEGNALAZIONE**

Una volta ricevuta la Segnalazione, il team Whistleblowing decide se accettarlo o rifiutarlo. Se la Segnalazione viene ritenuta ammissibile, verranno prese le misure appropriate per l'indagine; si veda la sezione Indagini.

Il Segnalante riceverà un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni.

Il team Whistleblowing può non indagare sulla condotta illecita segnalata se:

- ✓ il presunto comportamento non è un comportamento da segnalare ai sensi della legge applicabile
- ✓ il messaggio non è stato inviato in buona fede o è doloso
- ✓ non ci sono informazioni sufficienti per consentire ulteriori indagini
- ✓ l'oggetto della Segnalazione è già stato risolto.

Se una Segnalazione messaggio include questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Procedura sul whistleblowing, il team che si occupa di whistleblowing deve fornire al Segnalante istruzioni adeguate.

Il team Whistleblowing invierà un feedback appropriato entro 3 mesi dalla data di ricezione della Segnalazione.

### **Per MP3:**

Ai sensi del Decreto, le Segnalazioni saranno processate entro 3 mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento. In assenza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dall'invio della Segnalazione.

Entro lo stesso periodo di 3 mesi, verrà inviato un feedback al Segnalante, che sarà informato delle azioni pianificate o intraprese (in via cautelare o definitiva) a seguito della Segnalazione, nonché delle ragioni di tali azioni.

La Segnalazione inoltrata a un soggetto diverso dal team Whistleblowing di MP3 viene trasmessa a quest'ultimo, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con contestuale notifica dell'avvenuta trasmissione al Segnalante.

## **VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Il team Whistleblowing di MP3 prende prontamente in carico ed effettua un'analisi preliminare della Segnalazione ricevuta, innanzitutto per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione e quindi la sua ammissibilità.

Il team Whistleblowing di MP3 può richiedere al Segnalante ulteriori informazioni o documentazione di supporto, al fine di consentire una valutazione più esaustiva della Segnalazione, sempre attraverso i canali dedicati.

---

A seguito di queste analisi e valutazioni preliminari, il team Whistleblowing di MP3 classifica la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che comporteranno un diverso e specifico processo per la gestione della Segnalazione stessa:

a) Segnalazione non rilevante: Segnalazione che non riguarda Violazioni segnalabili ai sensi del Decreto e della presente Procedura o che viene effettuata da soggetti che non sono qualificabili come "Segnalanti". In tal caso, il team Whistleblowing di MP3 può portare la Segnalazione all'attenzione delle altre funzioni aziendali ritenute competenti;

b) Segnalazione non trattabile: una Segnalazione che, a conclusione della fase istruttoria e/o a seguito di un'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, si caratterizza per l'assenza di elementi fattuali tali da giustificare un'indagine e/o per un contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti e/o corredato da documentazione inadeguata o non pertinente;

c) Segnalazione significativa e processabile: in caso di Segnalazioni che si confermano rientrare nel campo di applicazione del Decreto e della presente Procedura e che sono sufficientemente circostanziate e/o documentate, il team Whistleblowing di MP3 avvia la fase di verifica e indagine, descritta nel paragrafo successivo.

Nei casi in cui la Segnalazione appaia riferibile a Violazioni, ovvero ad atti e comportamenti, direttamente o indirettamente, riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o a violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) comma 3. "Cosa posso segnalare?", il team Whistleblowing di MP3 informerà tempestivamente e analiticamente l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, assicurando successivamente adeguati flussi informativi sul progressivo sviluppo del follow-up della Segnalazione. Il team Whistleblowing di MP3 coinvolgerà l'Organismo di Vigilanza nella valutazione della suddetta rilevanza diretta o indiretta ai fini del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello 231, laddove vi siano incertezze al riguardo o il team Whistleblowing lo ritenga opportuno.

In ogni caso, il team Whistleblowing di MP3 trasmette all'Organismo di Vigilanza flussi informativi tempestivi che riepilogano la tipologia e l'oggetto di tutte le Segnalazioni ricevute, anche se relative ai reati, atti od omissioni e condotte di cui ai punti ii), iii), iv) e v) del citato paragrafo 3, affinché l'Organismo di Vigilanza possa verificare la correttezza della classificazione delle Segnalazioni ai fini di quanto previsto dal precedente paragrafo.

## **INDAGINE**

Tutte le Segnalazioni sono trattate con serietà e in conformità con la presente Procedura.

- ✓ Nessuno dei membri del team Whistleblowing, o di chiunque partecipi al processo di indagine, tenterà di identificare l'autore della Segnalazione.
  - ✓ Il team Whistleblowing può, se necessario, inviare domande di follow-up attraverso il canale di comunicazione anonimo.
-

- ✓ Una Segnalazione non sarà oggetto di indagine da parte di chiunque possa essere coinvolto o collegato all'illecito.
- ✓ Le Segnalazioni sono gestite in modo confidenziale dalle parti coinvolte.
- ✓ Se necessario e opportuno, possono essere coinvolti nell'indagine anche altre funzioni aziendali o esperti esterni.

### **Per MP3:**

L'autore della Segnalazione sarà informato per iscritto della chiusura della Segnalazione.

Il Segnalante può essere ascoltato (o su sua richiesta deve essere ascoltato) nel processo di gestione della Segnalazione, anche attraverso l'acquisizione di comunicazioni scritte e documenti.

Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto, la persona coinvolta in una Segnalazione può essere ascoltata dal team Whistleblowing di MP3 e può presentare note scritte e documentazione.

Il team Whistleblowing di MP3, al termine delle attività di indagine, redige una relazione finale che riassume i principali contenuti della Segnalazione, le attività svolte e le eventuali valutazioni finali sulla Segnalazione stessa.

A seguito delle attività di verifica e di indagine di cui sopra, il team Whistleblowing di MP3:

(i) ove riscontri elementi di fondatezza della Segnalazione, rimanda alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo la relazione predisposta) affinché individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziarie), di loro esclusiva competenza;

(ii) qualora riscontri elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne ordina l'archiviazione con adeguata motivazione.

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in un report ad hoc che verrà riportato periodicamente al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale. Il team Whistleblowing di MP3 ha il compito di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 circa l'esito delle indagini e delle valutazioni effettuate in merito alle Segnalazioni risultate fondate.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 o violazioni del Modello Organizzativo adottato ai sensi dello stesso, il team Whistleblowing di MP3 trasmette la suddetta segnalazione all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, per le necessarie valutazioni in merito. In ogni caso, il team Whistleblowing trasmette tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 i flussi informativi relativi alle Segnalazioni presentate.

### **SEGNALAZIONI ESTERNE**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, se la Segnalazione riguarda le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv) e v) del precedente paragrafo 3. e si verifica una delle seguenti condizioni:

- quando un canale di segnalazione interno non è stato predisposto da un soggetto obbligato a predisporlo o quando lo stesso canale di segnalazione interno, anche se previsto, non è attivo;

- quando il canale interno adottato non è conforme alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto;
- quando la Segnalazione fatta attraverso un canale interno non ha avuto seguito;
- quando il Segnalante ha fondati motivi - sulla base delle particolari circostanze del caso concreto, - per ritenere che, se facesse una Segnalazione attraverso i canali interni, non avrebbe un efficace seguito, o che la stessa Segnalazione potrebbe dare luogo al rischio di ritorsioni;
- quando il Segnalante ha fondati motivi - basati su circostanze particolari, del caso concreto - per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

il Segnalante può presentare una cosiddetta **segnalazione esterna, attraverso uno dei canali messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che garantiscono, anche attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del soggetto coinvolto, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la segnalazione esterna può essere effettuata, attraverso gli strumenti adottati dall'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), in forma scritta attraverso la piattaforma informatica o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del Segnalante, attraverso un incontro diretto fissato in tempi ragionevoli. La Segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso dall'ANAC viene trasmessa a quest'ultimo, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con contestuale notifica dell'avvenuta trasmissione al Segnalante.

## **DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto, se la Segnalazione riguarda la Violazione delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti ii), iii), iv) e v) del precedente paragrafo 3 e quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha precedentemente effettuato una Segnalazione attraverso i canali interni e i canali esterni, o ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro entro i termini previsti;
- il Segnalante ha fondati e ragionevoli motivi - sulla base delle particolari circostanze del caso concreto - per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico (ad esempio, una situazione di emergenza o il rischio di un danno irreversibile, anche per l'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia prontamente divulgata e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante ha giustificati e ragionevoli motivi - sulla base delle particolari circostanze del caso concreto - per ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non possa essere efficacemente seguita a causa delle specifiche circostanze del caso, come quelle in cui le prove possono essere occultate o distrutte, o in cui vi è il fondato timore che la persona che ha ricevuto la Segnalazione possa essere collusa con l'autore della Violazione o coinvolta nella Violazione stessa,

il Segnalante può effettuare la cosiddetta "**divulgazione pubblica**", attraverso la stampa o i media elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un gran numero di persone.

---

## **SISTEMA DISCIPLINARE**

Ogni violazione della presente Procedura può determinare l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei casi previsti dal Decreto Legislativo, art. 21 (quali ritorsioni nei confronti dei Segnalanti, violazione della riservatezza, ostacolo all'effettuazione di una segnalazione, gestione non corretta delle segnalazioni). Le sanzioni disciplinari devono essere previste anche nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

## **5. Protezione e privacy**

### **TUTELA DEI SEGNALANTI**

La Segnalazione può avvenire in modo completamente anonimo tramite la piattaforma WhistleB, oppure essere nominativa nei confronti del team Whistleblowing, pur rimanendo riservata per l'azienda.

Una persona che esprime un sospetto o un fondato timore coerentemente a quanto disposto dalla presente Procedura non rischia di perdere il lavoro o di subire sanzioni o svantaggi personali. Non importa se il Segnalante si sbaglia, purché agisca in buona fede. Se ritenete di essere stati oggetto di ritorsioni, dovete segnalarlo al più presto attraverso il Canale Whistleblowing (fatto salvo quanto precisato più sotto con riferimento a MP3).

Fatte salve le considerazioni sulla privacy di coloro contro i quali sono state mosse le accuse e qualsiasi altra questione di riservatezza, il Segnalante sarà tenuto informato dei risultati dell'indagine sulle accuse, se ragionevole.

In caso di presunti reati penali, il Segnalante non anonimo sarà informato che la sua identità potrebbe dover essere rivelata durante il procedimento giudiziario.

### **Per MP3:**

Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto, è vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provochi o possa provocare al Segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.

La stessa tutela è garantita sia al Segnalante che ai facilitatori, nonché ai terzi che hanno un legame con il Segnalante e che potrebbero essere oggetto di ritorsioni in ambito professionale, compresi i membri della famiglia del Segnalante e, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto italiano, agli enti di proprietà del Segnalante o che impiegano il Segnalante o che operano nello stesso contesto lavorativo del Segnalante.

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto, i Segnalanti che ritengono di essere oggetto di ritorsioni possono segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le misure sanzionatorie di sua competenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto, il Segnalante che divulga informazioni su violazioni coperte da segreto (diverse da quelle su informazioni classificate, segreto medico-legale e delibere di organi giudiziari), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o che offendono la reputazione della persona coinvolta o segnalata, non è punibile se, (i) al momento della Segnalazione o della divulgazione, vi erano ragionevoli motivi per ritenere che la divulgazione delle stesse informazioni fosse necessaria per

---

rivelare la violazione e (ii) la Segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto e dalla presente Procedura. In questi casi, è esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, compresa quella civile o amministrativa.

### **RISERVATEZZA**

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del denunciante, di eventuali facilitatori e di altre persone menzionate nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate al di là di quanto necessario per dare loro un seguito adeguato.

L'identità del Segnalante e ogni altra informazione da cui tale identità possa essere dedotta - direttamente o indirettamente - non possono essere rivelate, senza l'espresso consenso del Segnalante, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come individuati nella presente Procedura.

Inoltre, l'identità del Segnalante:

- nel procedimento penale, è coperto da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale;

nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

- nell'ambito di un procedimento disciplinare, non può essere rivelata, se la contestazione del relativo addebito si basa su indagini distinte e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se ad essa conseguenti. Se la contestazione si basa in tutto o in parte sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione può essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo se il Segnalante acconsente espressamente alla rivelazione della sua identità. In tal caso, il Segnalante deve essere informato per iscritto dei motivi della rivelazione dei dati riservati e gli deve essere chiesto per iscritto se intende dare il consenso alla rivelazione della propria identità, con l'avvertenza che, in caso contrario, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

Il Segnalante sarà inoltre informato per iscritto dei motivi della divulgazione di dati riservati, qualora la rivelazione e dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui tale identità può essere desunta, direttamente o indirettamente, sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'identità del Segnalato, del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e citate nella Segnalazione sono protette fino alla conclusione del procedimento avviato sulla base della Segnalazione, con le stesse garanzie previste a favore del Segnalante nel presente paragrafo.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si precisa che i dati personali concernenti la Segnalazione, il Segnalante e il Segnalato (questi ultimi considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 GDPR) sono trattati nel rispetto del GDPR e del Codice della Privacy.

In particolare:

---

- le attività di trattamento relative alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Data protection by design e Data protection by default) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) del GDPR;

- prima dell'invio della Segnalazione, il Segnalante riceve l'informativa sulla privacy ai sensi del GDPR, che fornisce informazioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla conservazione dei dati, sulle categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. L'informativa sulla privacy ai sensi del GDPR viene messa a disposizione anche del Segnalato. In ogni caso, nella fase di acquisizione della Segnalazione e dell'eventuale successiva istruttoria, non devono essere fornite informative privacy ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal Segnalante;

- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale a cui la Società è soggetta ai sensi del Decreto;

- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server situati all'interno del SEE. Tuttavia, nell'ambito del trattamento in questione, potrebbero verificarsi trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea (UE) o del SEE, anche attraverso fornitori di servizi su base contingente. Tale trasferimento sarà effettuato in conformità alle disposizioni del Capitolo V del GDPR;

- come indicato nell'informativa sulla privacy fornita agli interessati, i dati personali sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità che ne giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, la raccolta e la gestione della Segnalazione) e sono successivamente cancellati o resi anonimi in conformità ai periodi di conservazione stabiliti;

- sono adottate misure tecniche (es. crittografia all'interno della piattaforma WB) e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, sia in fase di trasmissione della Segnalazione che di analisi, gestione e conservazione degli stessi; le misure di sicurezza adottate devono, in ogni caso, essere periodicamente riviste e aggiornate

- viene garantita la tracciabilità dell'attività del team Whistleblowing autorizzato al trattamento dei dati relativi alla Segnalazione, ove possibile e nel rispetto dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e ss.mm.ii;

- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato sui propri dati personali trattati nell'ambito del processo di segnalazione è escluso ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla "*riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui è venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro*".

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è consentito solo al team Whistleblowing già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la divulgazione di informazioni riservate e dati personali a terzi solo quando *necessario*.

## **CANCELLAZIONE DEI DATI**

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario a indagare su una Segnalazione e ad adottare misure di follow-up pertinenti in relazione ai risultati di tale indagine.

I dati personali oggetto di trattamento in relazione a un follow-up non sono comunque mai trattati oltre **cinque anni** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del

---

segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto e del principio di cui all'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR (limitazione della conservazione) e all'art. 3, par. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 51 del 2018.

I dati personali in eccesso e quelli non pertinenti all'evento segnalato saranno cancellati o resi anonimi il prima possibile.

#### **PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA**

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso i locali della Società, è pubblicata sul sito web della Società ed è disponibile anche sulla rete intranet della Società.

---

---